

SENT. 457/08



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO  
SEZIONE DISTACCATA DI RHO

N. 1454/06  
N. 5688 Cron  
N. 1713 Reg

Il Tribunale di Milano - sezione distaccata di Rho - in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Anna Bellesi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 1454/2006 promossa

DA

...), difesi dall'avv. Sabrina Contino, presso il cui studio, in Milano, Via R. Sanzio, 16, sono elettivamente domiciliati, giusta delega a margine dell'atto di citazione in opposizione

ATTORI-OPPONENTI

CONTRO

...), difesa dall'avv. Selvino Beccari, presso il cui studio, in Milano, Via Guido d'Arezzo, 15, è elettivamente domiciliata, giusta delega a margine della comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA-OPPOSTA

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

✓



### Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 29.5.2006, ..... e ..... hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in data 7.4.2006 con il quale il tribunale di Milano, sezione distaccata di Rho, le ha ingiunto di pagare in favore della ..... s.p.a. la somma di € 19.648,02, oltre interessi e spese, relativa al pagamento delle rate concordate in forza di contratto di locazione finanziaria stipulato in data 4.12.2001 con la ..... ora ..... contratto rispetto al quale, non avendo i debitori provveduto al pagamento delle rate successive all'anticipo già versato, era intervenuta la decadenza dal beneficio del termine.

L'opponente ha eccepito di aver partecipato ad una manifestazione promossa dalla società ..... il giorno 2.12.2001 e di aver sottoscritto, in tale occasione, una "*proposta di acquisto settimane CLC destinations club n.140984*"; che a tale proposta era seguita, presso il domicilio degli opposenti, la stipulazione di una "*dichiarazione di perfezionamento n.11136*" e di un contratto di finanziamento, senza che gli stessi ne fossero consapevoli; che, in data 20.12.2001, essi avevano comunicato alla ..... e alla ..... di voler recedere dai contratti stipulati; che i due contratti sono collegati e che, pertanto, l'importo oggetto d'ingiunzione non è dovuto in quanto la ..... non ha adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali ed il contratto con la medesima concluso è da ritenersi inefficace e/o, in ogni caso, nullo, per la mancanza della maggior parte degli elementi richiesti a pena di nullità dall'art.3 Dlgs. 427/98.

12

Gli oppositori hanno pertanto chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

La convenuta si è costituita, contestando gli assunti della controparte.

In particolare, la \_\_\_\_\_ eccepisce la mancanza di collegamento funzionale tra contratto di finanziamento e contratto di vendita e contesta la legittimità del recesso ex art.5 del Dlgs. 427/98, essendo lo stesso intervenuto oltre il termine di dieci giorni previsto da detta norma e senza che vi fossero i presupposti per l'applicazione del più lungo termine di tre mesi.

La stessa contesta, altresì, che il contratto concluso con la \_\_\_\_\_ presenti profili di nullità e chiede, pertanto, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto.

Respinta la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, la causa, senza svolgimento di attività istruttoria, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7.5.2008 e, in tale data, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.

#### Motivi della decisione

L'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta.

È pacifico che il contratto di finanziamento dal quale scaturisce il credito oggetto del decreto ingiuntivo fu stipulato il 4.12.2001 (doc.1 di parte convenuta), contestualmente alla stipulazione del contratto con il quale Giovanni \_\_\_\_\_ acquistò "il diritto di soggiornare una settimana all'anno (7 giorni) in alta stagione in tutti i centri vacanza del Destinations Club - Club La Costa" (doc.2 di parte attrice e doc.6 di parte convenuta).



18

La contestata, tuttavia, che fra i due contratti sussista un nesso di collegamento, rilevando che presupposto del collegamento è la previsione di un patto di esclusiva, assente nella fattispecie.

In particolare, la convenuta richiama la norma contenuta nell'art.42 del Dlgs.206/05 che subordina il diritto del consumatore di agire nei confronti del finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisca al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore.

L'assunto è fuorviante.

Il contratto di finanziamento in atti sottoscritto dalle parti include infatti una richiesta di finanziamento *"per l'acquisto del bene/servizio sotto descritto"*.

È palese, pertanto, che il fine in vista del quale venne concesso il mutuo si identifica nell'acquisto del bene che, nel contratto di finanziamento medesimo, viene descritto come *"Tipo multiproprietà - SETTIMANA VACANZA CLUB LA COSTA DESTINATIONS - individuazione ed ubicazione del bene SPAGNA"*.

Lo scopo del reimpiego della somma mutuata per l'acquisto di detto bene determina un collegamento negoziale fra i due contratti.

Sussiste infatti un nesso teleologico tra la richiesta di finanziamento e l'acquisto di quel diritto che viene descritto nel contratto di finanziamento medesimo.

Da tale presupposto deriva che l'eventuale nullità o la risoluzione del contratto di vendita del bene si riflette sulla validità ed efficacia del contratto di mutuo.

Relativamente al contratto di vendita oggetto di causa, gli opposenti hanno sollevato numerose eccezioni basate, da un lato, sulla legittimità del

recesso intervenuto ai sensi dell'art.5 comma 2° Dlgs.427/98 (il contratto era infatti regolato da tale normativa) e sull'art.7 del Dlgs.50/92, dall'altro, sia sull'inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte della

l nei loro confronti, sia sulla nullità del contratto di vendita per la mancanza della maggior parte degli elementi richiesti a pena di nullità dall'art.3 Dlgs.427/98.

Quanto alla legittimità del diritto di recesso, si osserva che l'eccezione di parte attrice relativa all'assenza di informazioni circa il diritto di recesso, il periodo di tempo durante il quale può essere esercitato il diritto oggetto del contratto, la data a partire dalla quale l'acquirente può esercitare detto diritto e la possibilità di partecipare ad un sistema di scambio, deve ritenersi superata all'esito della produzione, da parte della del cosiddetto documento informativo (doc.7) contenente le informazioni di cui si lamenta l'assenza.

Infatti parte opponente nulla ha replicato in proposito.

Del resto, la convenuta ha prodotto anche la dichiarazione con la quale il 4.12.2001, dà atto di aver ricevuto, nella medesima data, il "Documento Informativo" predetto (doc.8).

Devono invece ritenersi fondate le doglianze degli attori circa l'indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto del contratto di vendita. Risulta infatti, dal contratto sottoscritto, che ha acquistato "il diritto di soggiornare una settimana all'anno (7 giorni) in alta stagione in tutti i centri vacanza del Destinations Club - Club La Costa" (doc.2 di parte attrice e doc.6 di parte convenuta).

Tale diritto deriva da un "Certificato di Iscrizione" il quale "conferisce la titolarità di n° 1 settimana rossa al fine di soggiornare ogni anno in

*appartamenti (bilocale 2+2 posti letto) situati in tutti i centri vacanza del Destinations Club - Club la Costa".*

Mentre il contratto di vendita attribuisce il diritto di soggiornare in tutti i centri vacanza del Destinations Club - Club La Costa, nel contratto di finanziamento sottoscritto con la \_\_\_\_\_, si specifica che il bene oggetto del diritto di godimento è ubicato in Spagna.

Anche sotto il profilo dell'ubicazione del bene oggetto del diritto di godimento acquistato vi è, pertanto, incertezza.

Infatti, se, da una parte, la \_\_\_\_\_ sembra attribuire al contraente il diritto di optare per uno qualsiasi dei diversi immobili elencati nel documento informativo allegato, dall'altra, la scelta appare ristretta alla sola Spagna.

La dichiarazione di perfezionamento recita: *"Si tratta di un diritto di godimento a tempo parziale (sette giorni) che permetterà al socio di scegliere, di volta in volta, il centro vacanze ed il paese in cui soggiornare"*, ma il contratto di finanziamento stipulato contestualmente indica quale paese di ubicazione del bene sul quale esercitare detto diritto di godimento la sola Spagna.

Inoltre, vi è incertezza anche sul periodo nel quale il diritto acquistato può essere esercitato.

Il contratto recita: *"Il socio acquista il diritto di soggiornare una settimana all'anno (7 giorni) in alta stagione in tutti i centri vacanza del Destinations Club - Club La Costa"*, rinviando, per ulteriori informazioni, al Documento Informativo.

Quest'ultimo precisa che il contratto attribuisce il diritto *"di godere per numero 7 giorni (01 settimana l'anno) di un soggiorno nel periodo rosso*

di stagione alta in ambienti (...) Detta settimana è definita come "fluttuante". La settimana è rossa, intendendo con tale termine la settimana di alta stagione, la quale varia a seconda dell'ubicazione dei residence nel mondo".

Non si rinviene, tuttavia, alcun elemento per poter individuare la settimana di alta stagione per ciascuno dei paesi elencati nel documento informativo né si indicano, al socio che voglia avvalersene, concorrendo presumibilmente con gli altri soci, le modalità con le quali ed i termini entro i quali esprimere e rendere nota la sua volontà di usufruire di quel determinato periodo prescelto.

Infatti il documento citato precisa anche che "Tale settimana può comunque, essere sfruttata anche in media e bassa stagione".


Si ritiene, alla luce delle considerazioni svolte, che il contratto non risponda ai requisiti di determinazione o determinabilità dell'oggetto previsti dall'art.1346 c.c.

Pertanto, lo stesso deve essere dichiarato nullo ai sensi dell'art.1418 c.c.

Considerato il nesso teleologico che lega il contratto di finanziamento in forza del quale ha agito in giudizio la ... ed il contratto di vendita sottoscritto dagli esponenti, la nullità di quest'ultimo si riverbera sul primo, poiché viene meno lo scopo del reimpiego della somma mutuata per l'acquisto del bene descritto in contratto.

Non producendo alcun effetto il contratto nullo, la ... non può avanzare alcuna pretesa nei confronti di ...

Quanto alla domanda subordinata di condanna degli opposenti alla restituzione dell'importo di € 10.845,60, si osserva che è vero che la



declaratoria di nullità obbliga alle restituzioni, ma che, tuttavia, gli opposenti non possono essere i destinatari di tale richiesta.

Poiché, infatti, della somma concessa in mutuo per l'acquisto del diritto di godimento degli appartamenti del Club Costa ha beneficiato il venditore e non il mutuatario, la richiesta di restituzione non va rivolta a quest'ultimo, bensì alla [redacted] (in tal senso, rispetto ad una fattispecie analoga relativa alla risoluzione del contratto, Cass. Sez.II n.474 del 20.1.1994).

Per le motivazioni che precedono, va accolta l'opposizione e, conseguentemente, va revocato il decreto ingiuntivo opposto.

Va respinta, altresì, la richiesta avanzata in via subordinata dalla

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da [redacted] avverso il decreto ingiuntivo emesso in data 7.4.2006 dal Tribunale di Milano, sezione distaccata di Rho, su ricorso di [redacted] s.p.a., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:

- accoglie l'opposizione, respingendo ogni ulteriore domanda della convenuta opposta;
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la convenuta opposta a rifondere all'opponente le spese di lite, liquidate in complessivi 2.907,02, di cui € 1.132,00 per diritti ed € 1.520,00 per onorari, oltre rimborso spese generali 12,50% e I.V.A.

P. MUFFAT  
24/10

Rho, 15.10.2008

IL CANCELLIERE C.1  
Dorisella Micheli



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO  
SEZIONE DISTACCATA DI RHO  
DEPOSITATA  
RHO, 24/10/08  
UFFICIO CANCELLIERE  
Spera